

**Contratto per prestazione di lavoro sportivo come allenatore  
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**

TRA

La “ \_\_\_\_\_ società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”, con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, di seguito per brevità denominata società, iscritta al registro delle attività sportive al n. \_\_\_\_\_ e affiliata alla Fsn/Dsa/Eps \_\_\_\_\_

e

Il/La Signor/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, in seguito denominato/a "allenatore",

definito

come "allenatore" della squadra sportiva denominata \_\_\_\_\_ per la partecipazione al campionato/torneo denominato \_\_\_\_\_;

premessso che

- l'allenatore ha consegnato copia di abilitazione certificata relativa all'insegnamento della specifica competenza in ordine all'attività di allenatore di \_\_\_\_\_ ed eventualmente di essere già tesserato alla federazione / ente di promozione sportiva \_\_\_\_\_;
- la società ha necessità di preparare i propri giocatori per il campionato/torneo denominato \_\_\_\_\_ e per il perfezionamento delle tecniche dei propri tesserati mediante lezioni individuali e/o collettive;
- la \_\_\_\_\_ é attività sportiva riconosciuta ai sensi e per gli effetti della delibera 1568 del 14.02.2017 del consiglio nazionale del Coni e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
- l'allenatore si é dichiarato disposto a collaborare con la società e dichiara di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- il presente contratto non ricade nel lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera d del D.Lgs. 81/2015 rubricato "Collaborazioni organizzate dal committente", in quanto la società é di natura sportivo dilettantistica ed ex-art. 28 D.lgs. 36/2021 e sono rispettati tutti i requisiti previsti dall'articolo stesso quali:
  - la durata delle prestazioni oggetto del contratto sono esclusivamente dedicate alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  - le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Fsn/Dsa/Eps.
- l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte dell'allenatore, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non é necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;

- l'allenatore, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, soggetta a limitazioni, e dei diversi impegni personali in essere che occupano parte del suo tempo, é interessato a prestare la propria attività professionale a tempo parziale, e variabile, in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma ma nel rispetto degli orari e delle presenze prestabilite di concerto con i dirigenti preposti per gli allenamenti e negli orari e nelle date previste dal calendario agonistico della Fsn/Dsa/Eps \_\_\_\_\_;
- conseguentemente, é espresso e specifico intendimento delle parti perfezionare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del l'allenatore delle modalità ordinarie previste per i rapporti di lavoro subordinati relativamente all'autorizzazione per periodi di assenza, alla documentazione delle malattie, ecc.);
- l'allenatore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e di rimanere libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso allenatore si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e successivi correttivi e modifiche;
- il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'allenatore sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a \_\_\_\_ mesi così come se non superasse la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa prescritta;
- l'attività oggetto del presente contratto é da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
- l'allenatore dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti della Fsn/Dsa/Eps \_\_\_\_\_, ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
- l'allenatore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
- l'allenatore é consapevole che del presente rapporto si darà comunicazione semplificata attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS) al centro per l'impiego e si procederà all'iscrizione nel libro unico del lavoro;
- l'allenatore dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
- l'allenatore autorizza la società a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.

**Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Premessa**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con essa pattuizione espressa.

#### **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

1. L'allenatore presterà la sua attività nell'interesse della società nella disciplina sportiva \_\_\_\_\_ con autonomia didattica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

2. Il rapporto così costituito tra la società e l'allenatore, limitando il vincolo gerarchico alla sola struttura tecnica atta alla preparazione ed allo svolgimento della manifestazione sportiva prevista ed essendo stata lasciata libera all'allenatore la modalità di svolgimento, si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.

3. A tal fine ha dichiarato:

di non essere un dipendente pubblico *oppure*

di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (*ex* articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto (allegato n. 1).

4. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, l'attività sportiva per *factum principii* dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, o venisse sospesa sussistendo l'impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto .

5. Qualora il compenso annuale sia superiore ai 5.000 euro e risulti necessaria sorveglianza sanitaria, l'efficacia del presente contratto secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Dlgs 81/2008 é condizionata al rilascio alla società di attestazione di idoneità allo svolgimento delle previste attività da parte del medico del lavoro in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del Dlgs 81/20086. Nel caso che il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata l'idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività sportiva \_\_\_\_\_.

7. La prestazione oggetto del presente accordo é stata concordata sulla base della disponibilità offerta dall'allenatore e comunque non sarà superiore ad un impegno di 24 ore settimanali al netto della eventuale assistenza di propri atleti ad attività agonistiche. Pertanto non superando i criteri di cui al comma 2, lettera a), articolo 28, D.Lgs. 36/2021 opera la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa.

8. Pertanto, limitando il vincolo gerarchico alla sola struttura tecnica atta alla preparazione ed allo svolgimento della manifestazione sportiva prevista ed essendo stata lasciata libera all'allenatore la modalità di svolgimento, l'allenatore farà riferimento, per l'esercizio dei suoi compiti, al legale rappresentante della società o suo dirigente incaricato con il quale dovrà concordare le modalità di svolgimento della propria prestazione.

9. In caso di recesso si applicherà quanto previsto dall'articolo 2237, cod. civ..

### **Articolo 3 – Impegni dell'allenatore**

1. L'allenatore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per la società, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive *antidoping* e dal codice di comportamento sportivo del Coni. Inoltre si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sancite dallo statuto e dai regolamenti della Fsn/Dsa \_\_\_\_\_, delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dalla Fsn/Dsa e/o dal Coni.

2. L'allenatore si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo fornitogli dalla società.
3. L'allenatore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.
4. L'allenatore dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_. La società si impegna a organizzarsi per fare effettuare la prestazione nelle fasce orarie proposte dall'allenatore.

#### **Articolo 4 – Prestazioni a carico dell'allenatore**

1. L'allenatore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della società.
2. L'allenatore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

#### **Articolo 5 - Compenso dell'allenatore**

1. Il compenso previsto viene determinato consensualmente nell'importo lordo pari a € \_\_\_\_\_, per ogni stagione sportiva agonistica.
2. L'allenatore, entro il termine di ogni mese, consegnerà il prospetto dell'attività prestata e delle eventuali spese sostenute nonché idonea certificazione sul totale dei compensi per lavoro sportivo ricevuti nel periodo di imposta; la società eroga il compenso con cadenza mensile, entro il giorno dieci successivo al mese di competenza.
3. Qualora il compenso annuale dell'allenatore superi i limiti previsti dalla normativa fiscale vigente in materia relativamente a ritenute fiscali e/o trattenute previdenziali, verificata con la società la capienza disponibile, all'allenatore spettano le detrazioni d'imposta previste per legge ai lavoratori assimilati ai dipendenti.
4. L'allenatore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva.
5. Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.
6. All'allenatore potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell'incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dagli usi aziendali che l'allenatore dichiara di conoscere e accettare.
7. Stante la specifica caratteristica del presente contratto, la società non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle già indicate nel presente contratto in favore dell'allenatore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché le responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione e che non siano coperti dalle polizze stipulate dalla società in vigore.

#### **Articolo 6 – Durata dell'incarico**

1. Il presente contratto decorre dal \_\_\_\_\_ e terminerà il \_\_\_\_\_, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Al termine dell'incarico l'allenatore dovrà riconsegnare alla società ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.

### **Articolo 7 - Risoluzione anticipata**

1. Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della società e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere dell'allenatore. In tal caso all'allenatore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

### **Articolo 8 - Definizione del rapporto**

1. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l'allenatore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

2. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della società che l'allenatore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

3. Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

### **Articolo 9 - Autorizzazione al trattamento dati e sicurezza sul lavoro**

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.

2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'allenatore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

7. Riguardo il D.Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- l'idoneità dell'allenatore in relazione alle prestazioni assegnate;
- la società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività sportiva oggetto del presente contratto;
- i contraenti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

8. Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i collaboratori ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all'attività oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 10 – Foro competente**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c. comma 3, é competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del titolare dei rapporti di collaborazione per le controversie previste dal numero 3 dell'art. 409 c.p.c..

2. Secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c. comma 8 sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

#### **Articolo 11 - Clausole finali**

1. Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall'effettivo ricevimento. Qualsiasi modifica sarà inefficace per l'altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R..

2. Il presente contratto, che é stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.

3. La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contratto e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.

4. Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.

5. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione.

6. Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall'ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace *ex lege* senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_

LA SOCIETÀ

L'ALLENATORE

---

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto é stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 5 (compenso dell'allenatore), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 10 (clausola compromissoria).

LA SOCIETÀ

L'ALLENATORE